



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 16 Dicembre 2016

Prot. n. 252/16

AL MINISTRO DELL'INTERNO
Sen. Marco MINNITI

Oggetto: **INCONTRO MINISTRO DELL'INTERNO E SINDACATI VIGILI DEL FUOCO.
RICHIESTE RITENUTE PRIORITARIE DAL SINDACATO CONAPO.**

Onorevole Ministro, La ringraziamo per aver concesso al CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco l'odierno incontro che per noi è l'occasione per **sollecitare nuovamente** soluzione politica alle principali problematiche "specifiche" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si rendono necessarie alcune pagine, ma SPERO VIVAMENTE CHE LEI LE LEGGA TUTTE

Le principali richieste si sostanziano nei seguenti **grandi temi**.

- 1) **EQUIPARAZIONE RETRIBUZIONI E PENSIONI DEI VVF A QUELLE DEGLI ALTRI CORPI**: da oltre trent'anni i vigili del fuoco percepiscono trattamenti retributivi e previdenziali di gran lunga inferiori agli altri corpi dello stato nonostante analogo (e a volte superiore) rischio della vita per garantire la sicurezza dei cittadini – chiediamo che si proceda ad inquadrare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno del comparto sicurezza mediante estensione dei meccanismi di perequazione di cui al combinato disposto degli artt. 16, comma 2 e 43 della legge 121/81 o, in subordine, di provvedere ad emanare specifiche norme di equiparazione retributiva e pensionistica (come da allegati n. 1-2-3-4-5) che riteniamo siano la soglia minima per poter dare a tutti i vigili del fuoco compresi dirigenti e direttivi, pari dignità lavorativa rispetto agli altri corpi di polizia dello stato.
- 2) **POTENZIAMENTO ORGANICI VIGILI DEL FUOCO A TUTTI i LIVELLI**: gli organici del personale operativo sono in grave sofferenza nonostante le assunzioni straordinarie effettuate, e questo crea diminuzione della sicurezza dei cittadini ma anche diminuzione della sicurezza su lavoro del personale. Mancano circa 3000 unità da una pianta organica già ritenuta insufficiente – chiediamo un piano di assunzioni per il recupero delle carenze e potenziamento dell'organico anche alla luce dei nuovi pericoli non convenzionali derivanti dal terrorismo e dei nuovi compiti di lotta agli incendi boschivi affidati ai vigili del fuoco dalla legge n. 124/15;
- 3) **FORMAZIONE INADEGUATA SU POTERI/DOVERI DEL CORPO**: è mai possibile che la maggior parte dei Vigili del Fuoco (compresi alcuni dirigenti) nel 2016 ancora non sa di rivestire la qualifica di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 1570/41 a causa della mancanza di una adeguata formazione su questa materia sin dal corso di ingresso? Poiché questa attribuzione ai fini della sicurezza comporta poteri e doveri ma anche responsabilità, per non parlare della polizia giudiziaria, della prevenzione incendi e dell'addestramento formale utile nella gestione di grandi gruppi di personale sulle grandi emergenze, Le chiediamo di verificare di persona che ne sia data adeguata informazione e formazione ai Vigili del Fuoco in ogni corso di formazione;
- 4) **SCELTA DEI DIRIGENTI E DEI DIRIGENTI SUPERIORI**: chiediamo che il personale dirigente e dirigente superiore sia scelto attentamente con scrupolosa selezione, e ripeto **CON SCRUPOLOSA SELEZIONE**, non solo guardando la gestione economica di tipo aziendale come oggi nella maggiore succede, ma dal lato di gestione dell'operatività di un corpo come il nostro .

5) **NETTA DIVISIONE TRA VIGILI PERMANENTI E VOLONTARI:** occorre rendere gratuita la prestazione del personale dei distaccamenti volontari e affidare alle regioni la gestione economica del volontariato dei vigili del fuoco mantenendo la gestione operativa e di coordinamento allo Stato, oltre a togliere loro la qualifica di Pubblica Sicurezza di stato che appare inappropriata nel volontariato.

Evitiamo volutamente di sollevare ulteriori richieste, le quali, seppur importantissime, sono istituti comuni anche agli altri corpi dello stato e che pertanto necessitano di una discussione più ampia e in questa sede rischiano di “annacquare” i gravi problemi di sperequazione retributiva e pensionistiche che i vigili del fuoco continuano a vedere irrisolti.

Li spieghiamo nel dettaglio:

RICHIESTA CONAPO DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PENSIONISTICI DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLI DEGLI APPARTENENTI AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO PREPOSTI ALLA SICUREZZA MEDIANTE RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI FORZA DI POLIZIA (NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI - ART.16 COMMA 2 LEGGE 121/81) E CONSEGUENTE INSERIMENTO A PIENO TITOLO NEL COMPARTO SICUREZZA (D.LGS 195/95)

Gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco soffrono una notevole sperequazione sia sul piano retributivo, che pensionistico, che di carriera rispetto agli altri Corpi dello Stato e segnatamente rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra cui anche il Corpo Forestale dello Stato (con il quale si condividono compiti di antincendio boschivo) e la Polizia di Stato (con cui si condivide il medesimo ministero), e con tutte le quali forze di polizia condivide funzioni istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e soccorso pubblico.

Per evidenti ragioni di equità, pur nel quadro delle attuali ristrettezze economiche, e quindi anche utilizzando risparmi di gestione dovuti alla spending review, si ritiene necessario ed urgente attuare provvedimenti per, doverosamente, riequilibrare questa anomala situazione, ancor più per porre su un piano di parità i Corpi dello Stato, anche a fronte delle previste future riforme che interessano anche le Forze di polizia.

Si tenga conto che le forze di polizia statali indicate all'art. 16 della legge 121/81, beneficiano di una norma di perequazione, l'art. 43 della medesima legge che ai commi 16, 17 E 18 recita:

<<Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge. Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.>>

E'quindi chiaro che il quadro normativo vigente prevede l'obbligo di parificazione quantitativa del trattamento retributivo “fisso e ricorrente” tra tutti i corpi di cui all'art. 16 della legge 121/81, obbligo che si estrinseca nelle voci retributive “**stipendio + indennità pensionabile**”, come espressamente stabilito al comma 3 del medesimo art. 43 della legge 121/81, ma anche nella voce retributiva fissa pensionabile denominata “**assegno funzionale**” corrisposta agli appartenenti alle forze di polizia (e non ai VVF) al compimento dei 17-27 e 32 anni di servizio secondo le tabelle sotto riportate. Tale “assegno funzionale”, originariamente previsto per la polizia di stato, è stato esteso agli altri corpi di cui all'art.16 della legge 121/81 sempre in virtù del medesimo meccanismo di perequazione (art.43 l.121/81), come anche la perequazione dei trattamenti riguarda anche tutte quelle norme ove genericamente già oggi si fa riferimento alla locuzione “**forze di polizia**” o “**comparto sicurezza**”.

Non vi è invece, come è ovvio che sia, automatica perequazione delle indennità speciali accessorie, che seguono la specificità dei singoli Corpi, salvo i casi laddove normative speciali le estendono a tutti i corpi di polizia (si veda ad esempio il trattamento di missione).

Si ritiene quindi che in tale contesto di perequazione retributiva debbano rientrare, a pieno titolo, anche i vigili del fuoco per le ragioni esplicitate di seguito.

I vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di **"agenti di pubblica sicurezza"**.

Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229*).

L'art. 34 del R.D. 31 agosto 1907 n. 690 stabilisce che «*Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.*»

L' art. 6 del D.Lgs 139/06 stabilisce che *"Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria....."*

Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *"il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza".*

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: *"spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica".*

Le particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di **"agenti della forza pubblica"**.

L' art. 329 del codice penale rubricato *"Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica"* recita quanto segue: *<<Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.>>*

La Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) ha stabilito che: *"Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti*

quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono **investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.**”

Sempre la Cassazione penale (sez. VI, 05/12/1986, Da Scola), ha affermato che: “L'art. 329 c.p., annovera **distintamente** tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli **agenti della forza pubblica**. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere **tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**” ed ancora sempre la medesima Cassazione penale “... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (**una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica).**”

La dottrina infatti definisce “**forza pubblica**” l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l' **insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia.**

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che “**l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.**”

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) “L'osservazione in parola (**prevenzione ed estinzione incendi e tutela della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndr**), per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che **da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza**”.

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che “... **in difetto di specifiche norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le disposizioni generali sulla polizia amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).**”

E quindi chiaro e palese, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha evidenziato inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco (prevenzione ed estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile), rientrano nella più ampia sfera della “**pubblica sicurezza**”, sono quindi chiare attività “specifiche” o “specialistiche”, che dir si voglia,

di **“polizia di sicurezza”**, che fanno capo alle **“autorità di pubblica sicurezza”**, cui i vigili del fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** nell’esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell’art. 8 comma 1 della legge 1570/41 e dell’art. 34 del R.D. 690/07 (**Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza**).

Peraltro anche il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069) ha chiarito che *«Fra i **compiti della polizia di sicurezza**, peraltro, così come individuati dall’art.24 della legge n.121/1981, rientra quello di **“prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni”**»* che poi è il compito primario dei vigili del fuoco, ovvero il Soccorso Pubblico, quale species della Pubblica Sicurezza.

Invero l’art. 16, comma 3 della legge 01/04/1981, n. 121, prevede che *«Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di **pubblico soccorso** »* che è poi la specialità dei Vigili del Fuoco.

Inoltre si noti ad esempio l’obbligo da parte dei vigili del fuoco, di riferire al Prefetto-autorità provinciale della pubblica sicurezza, sulle inadempienze in materia di attività soggette alla prevenzione incendi, nonché il conseguente provvedimento (di polizia di sicurezza) da parte del Prefetto, di sospensione della licenza di attività, ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e successive norme di polizia amministrativa.

Tanto è vero che per questi motivi il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *“i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e **svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981.**”*

Va inoltre chiarito che la Corte Costituzionale, con Ordinanza 24 luglio 2000, n. 342, chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale del mancato inserimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tra le Forze di Polizia indicate nell’art. 16 della L. 121/81 (per asserita violazione del principio costituzionale di uguaglianza), aveva ritenuto ostativa la allora diversità degli ordinamenti e **segnatamente il fatto che l’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed il relativo regime retributivo fosse (a quel tempo) ricondotto nell’ambito del nuovo sistema del pubblico impiego “privatizzato” ed il corpo dei vigili del fuoco inserito nel comparto di contrattazione “aziende autonome dello stato”**. Inoltre, ben 6 anni dopo, l’art. 35 del D.Lgs 139/06 ha chiarito la piena vigenza della qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** in capo ai vigili del fuoco, in precedenza negata dal ministero dell’interno anche in sede giudiziaria.

A dimostrazione di ciò è sufficiente leggere le conclusioni del T.A.R. Lazio (sez. I, 12/03/1996, n. 363), a seguito del ricorso proposto dal sottoscritto (e altri colleghi), il quale all’epoca rigettò la nostra pretesa di equiparazione retributiva sentenziando che *«La norma di cui all’art. 8, l. 27 dicembre 1941 n. 1570 si deve ritenere abrogata dall’art. 16, l.13 maggio 1961 n. 469, in quanto norma non compatibile, non avendo il legislatore ritenuto di ripetere l’attribuzione ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco della **qualifica di agente di pubblica sicurezza, limitandosi alla sola attribuzione di quella più limitata di polizia giudiziaria, con conseguente non applicabilità ai suddetti dipendenti della previsione di cui all’art. 43 comma 3, l. 1 aprile 1981 n. 121** ».*

In ogni caso, Corte Costituzionale a parte, ben diverso e più ampio deve essere l’intervento del legislatore, specialmente oggi che, alla luce della legge 252/04 e delle ultime normative, che **riconducono il rapporto di lavoro del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel regime pubblicistico**, come le altre forze di polizia ad indirizzo civile, nonché alla luce del fatto che i vigili del fuoco rivestono chiaramente la qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”** ai sensi dell’art.8 comma 1 della legge 1570/41, (come confermato dall’art.35 comma 1 lett.d del D.lgs 139/06) si ritiene superato il predetto elemento ostativo alla piena equiparazione del Ns. Corpo alle altre Forze di Polizia, non esitando a definire i Vigili del Fuoco **una forza di polizia**

finalizzata alla sicurezza pubblica di specifica competenza (prevenzione ed estinzione degli incendi, soccorso pubblico, tutela della pubblica e privata incolumità, difesa civile, che a norma dell'art. 1 del TULPS afferiscono alla responsabilità esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza), con un apporto al sistema sicurezza pubblica (propriamente inteso) che va ben oltre quello erogato, ad esempio, dal Corpo Forestale.

L'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce infatti che ***“Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza.....”*** non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono inseriti nel Ministero dell'Interno e ogni diversa collocazione risulta incompatibile con l'attuale quadro normativo.

L'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che ***“Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza..... assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti..... il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”***, non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono posti sotto il coordinamento dei **prefetti**, i quali, sempre a norma dell'art.3, comma 2 lettera a) della legge 1 aprile 1981 esercitano le funzioni della ***“amministrazione della pubblica sicurezza”***.

L'art. 14 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che ***“Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.”***, non è quindi un caso se in taluni casi, ad esempio durante i servizi di vigilanza antincendio allo stadio, ma anche in particolari operazioni di ordine e sicurezza pubblica (seppur limitate ai compiti istituzionali), i vigili del fuoco siano alle dipendenze “operative” del questore.

E' in questa ottica, ed in questo quadro normativo, che si chiede un provvedimento legislativo per inserire i vigili del fuoco nell'art. 16 comma 2 della legge 121/81, comma che già prevede di far salve <<le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti>> e quindi riconoscere ai VVF lo status (peraltro già esistente di fatto) di forza di polizia nei limiti dell'ordinamento vigente per il corpo nazionale vigili del fuoco, ovvero limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma con ciò anche applicando il meccanismo di estensione (perequazione) del trattamento retributivo fisso di cui all'art. 43 (comma 16 e 17) della legge 121/81, senza snaturare in alcun modo compiti e funzioni dei vigili del fuoco (e delle altre forze di polizia).

Questa soluzione normativa, darebbe pieno riconoscimento alle funzioni di polizia di sicurezza espletate dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e migliorerebbe comunque l'efficienza dei servizi ispettivi di specifica competenza dei VVF, evitando peraltro effetti emulativi, poiché, oltre ai Vigili del Fuoco ed alle (altre) forze di polizia di cui all'art.16 della legge 121/81, non esistono in Italia altri corpi/amministrazioni, i cui appartenenti rivestano contemporaneamente sia le funzioni di pubblica sicurezza che di polizia giudiziaria, in via generale e continuativa ed estese su tutto il territorio nazionale.

Si pensi ad esempio alla Polizia Municipale, le cui funzioni di ***“pubblica sicurezza”*** non sono proprie degli appartenenti, ma attribuite ***“ad singulatum”*** da parte dei prefetti, e limitate al territorio del comune di competenza, oppure alla Capitaneria di Porto cui sono riconosciute solo le funzioni di Polizia Giudiziaria limitate al territorio delle sole aree costiere, senza attribuzioni di pubblica sicurezza come i vigili del fuoco.

Come anche si pensi alle varie polizie locali, alle guardie campestri, guardie boschive e agli altri agenti destinati all'esecuzione e all'osservanza di leggi speciali e regolamenti a norma dell'art.5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311. Anche per tutte queste categorie è necessario, affinché venga attribuita la qualifica di P.S. un riconoscimento (attribuzione) ***“ad singulatum”*** da parte del Prefetto.

Inoltre l'inserimento del CNVVF nell'art. 16 – comma 2 della Legge 121/81 è anche coerente con le funzioni di **“difesa delle istituzioni democratiche”** demandate al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco attraverso i compiti istituzionali di **“Sicurezza Pubblica”** e con la missione **“Difesa Civile”** nonché con i gli **identici** requisiti di **“qualità morali e di condotta”** richiesti agli appartenenti alle (altre) Forze di Polizia.

Tanto è vero che l'art. 41 del Decreto legislativo 03/02/1993, n. 29 aveva previsto che *« Ai fini delle assunzioni di personale ... presso ... le amministrazioni che esercitano **competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53»*, ove tale articolo prevede che *«Per l'accesso ai ruoli del personale della **polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121**, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria »*.

Tale requisito è sempre stato applicato anche per le assunzioni nei vigili del fuoco, tanto che la piena applicabilità di tale stringente requisito è stata più volte oggetto di pronuncia del giudice amministrativo, adito da chi, non avendo i requisiti di moralità e condotta, è stato escluso dalle procedure di assunzione, evidentemente reputando i vigili del fuoco un Corpo NON di polizia.

Il T.A.R. Lecce (sez. I, 04/05/1998, n. 403) ha infatti sentenziato che *«Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 41 comma 2, d. lg. 3 febbraio 1993 n. 29, il corpo nazionale dei vigili del fuoco è ricompreso fra "le amministrazioni che esercitano **competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**"; di conseguenza, l'accesso del personale a dette amministrazioni è consentito solo a chi risulti "di moralità e condotta incensurabili"»*.

Il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069) ha sentenziato che *«Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ricompreso nel novero delle "amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di **difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia**" (art. 41 comma 2, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29)»* ed ancora *« La suesposta lettura interpretativa del quadro legislativo di riferimento risulta altresì confermata ex post dalla più recente normativa di cui alla legge 30.9.2004 n.252, in base alla quale il Corpo dei Vigili del Fuoco, attesa la peculiarità delle funzioni attribuite, è stato posto nel comparto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art. 3 del citato D.Lgs. n.165/2001, il comma 1 bis, in forza del quale "in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. in data 2.11.2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali"»*.

Il T.A.R. Roma (sez. I, 09/02/2009, n. 1301) ha sentenziato che *«Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco va ricompreso nel novero delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di **difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia** (art. 41 comma e, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29). L'accesso del personale al Corpo dei Vigili del Fuoco è consentito soltanto a chi risulti "di moralità e condotta incensurabili"»*.

E così anche T.A.R. Roma (Sez. I ter, 04/12/2013, n. 10469) e molte altre.

Tale previsione è stata ripetuta poi dall'art. 5 del Decreto legislativo 13/10/2005, n. 217, laddove per la partecipazione ai concorsi da vigile del fuoco conferma l'obbligo di **“qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53”** che sono poi le medesime delle (altre) forze di polizia di cui all'art. 16 della Legge 01/04/1981, n.121.

Peraltro, anche l'art. 19 della Legge 04/11/2010 n. 183, rubricato **“Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”**, ha previsto che *«Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, **in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli***

obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti».

Quanto poi al concorso ai **“servizi di ordine pubblico”** previsto nell’art. 16 comma 2 della legge 121/81, la norma stessa e specifica la chiave di lettura con la locuzione **«fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti»** ovvero nei limiti dei compiti istituzionali, come peraltro già oggi avviene per i VVF, tanto che, già dal 1998, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio di ordine pubblico, ha ritenuto di dover disciplinare l’impiego dei vigili del fuoco in operazioni di ordine pubblico attraverso la direttiva telex a tutti i prefetti e questori, prot. n.559/44289/2 del 27/01/1998, che ne disciplina la partecipazione che è prevista in posizione arretrata rispetto alle altre forze di polizia prioritariamente destinatarie di tale compito. In proposito vedasi anche la nota prot. n. 15049/110(1)/Sett.2° del 13/02/1998 del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno, avente ad oggetto: **<<Impiego del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco in attività di ordine pubblico>>**.

Non hanno pregio neppure le superficiali affermazioni di alcuni sindacati poco informati relative al fatto che i vigili del fuoco svolgerebbero attività di **“safety”** mentre le forze di polizia svolgerebbero attività di **“security”**, poiché per gli anglosassoni il termine **“safety”** implica la salvaguardia o la protezione da eventi o circostanze generalmente indipendenti da precise volontà (**eventi quindi accidentali**), mentre **“security”** implica la salvaguardia o la protezione da attacchi, aggressioni, danni contro la persona o i beni, perpetrati volontariamente da individui o gruppi di persone con intenzione di nuocere, a causa di contrapposizioni (belliche, razziali, ecc.) o a causa di attività criminali e terroristiche. Ebbene, in coerenza di TULPS, i vigili del fuoco italiani operano sia in **“safety”** che in **“security”** posto che una persona sarà soccorsa indipendentemente se a provocare il fatto siano stati eventi accidentali, sia se crimosamente provocati dall’ uomo, in quest’ultimo caso anche con funzioni di polizia giudiziaria potenzialmente di competenza dei vigili del fuoco. Si pensi ad esempio ad un ordigno terroristico non convenzionale (security) in cui i vigili del fuoco intervengono giocoforza per soccorso pubblico e difesa civile.

Occorre infatti prendere atto che in Italia i termini **“safety”** e **“security”** non esistono in nessuna norma, esiste solamente il termine **“pubblica sicurezza”** (TULPS), e si noterà che la **“safety”** e la **“security”** fanno entrambe capo al ministero dell’interno e all’autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 1 del TULPS, è infatti attività di polizia di sicurezza non solo quella della polizia di stato, ma anche (così come il consiglio di stato nel 1979 ha chiarito), la prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica e privata incolumità.

In conclusione la modifica legislativa di inserimento dei Vigili del fuoco nell’art. 16, comma 2, della legge 121/81, oltre ad essere coerente con le norme ordinamentali, creerebbe il giusto (ed unico) presupposto per l’inserimento **“a pieno titolo”** dei VVF nel cosiddetto **Comparto Sicurezza** (D.Lgs 195/95), così da inserire in posizione paritetica gli stessi nello stesso procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia e garantire uniformità di trattamenti e perequazione delle retribuzioni .

Pertanto, salvo il migliore inquadramento normativo, retributivo, contrattuale e funzionale che ne deriverebbe, nulla muterebbe dal punto di vista dei compiti e funzioni dei vigili del fuoco, rimanendo questi disciplinati dallo specifico ordinamento dei vigili del fuoco, come peraltro avviene per tutti i corpi di cui al comma 2 dell’ art. 16 della legge 121/81, per espressa previsione della medesima legge.

Si evidenzia che questa soluzione determinerebbe obbligo e certezze di immediata e totale equiparazione tra vigili del fuoco e altre forze di polizia, posto che l’inserimento dei VVF

nell'art.16 comma 2 della legge 121/81, introduce per i vigili del fuoco **immediati diritti soggettivi retributivi e pensionistici (assai onerosi)** che (come ha dichiarato la 5^a Commissione Bilancio del Senato Repubblica nella seduta del 25/04/2004) non possono essere realizzati in modo graduale con coperture finanziarie parziali. Difatti, oltre all'obbligo di equiparazione dei principali trattamenti retributivi fissi, sorgerebbe l'obbligo di equiparazione anche degli altri istituti retributivi e pensionistici, segnatamente quelli nelle cui normative già oggi compare la locuzione "forze di polizia" o "comparto sicurezza", ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo l' "assegno funzionale", l'aumento di 1/5 dei servizi operativi ai fini pensionistici, ed i 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento, oggi riservati a forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco.

Va infine osservato che il principio di perequazione retributiva tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e le (altre) forze di polizia era già in passato previsto dall'art. 75 della legge 13.05.1961, n.469 laddove prevedeva che, per i VVF, «...*gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente*».

Si soggiunge che, qualora gli intendimenti politici non siano predisposti all'inserimento dei VVF nell'art.16, comma 2 della legge 121/81, occorre, in subordine, istituire almeno una o più norme di perequazione del trattamento retributivo e dei riconoscimenti previdenziali e di carriera, per attuare comunque parità di trattamento dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato. A chiarimento occorre dire che, mentre con l'inserimento dei VVF nell'art. 16, comma 2, l'equiparazione (e le occorrenti risorse finanziarie) sarebbero conseguenza obbligatoria certa ed immediata per tutti gli istituti comuni alle forze di polizia, nella ipotesi di singoli provvedimenti di equiparazione, seppur migliorativi per i VVF, si attuerebbe un continuo "rincorrere" (e probabilmente mai raggiungere) i numerosi istituti concessi agli altri corpi e non ai vigili del fuoco (che di seguito evidenziamo in dettaglio).

Per dare un'idea della sperequazione esistente si chiarisce che, a titolo di esempio, il **Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco percepisce € 6307,98 lordi all'anno (ovvero € 485,22 al mese) in meno rispetto al suo pari qualifica Sovrintendente Capo delle Forze di Polizia** per quanto riguarda il **trattamento fisso e continuativo (ovvero pensionabile)**, disparità che aumentano ancor di più se si considera che il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco, nella realtà dovrebbe essere paragonato ai ruoli marescialli e ispettori delle forze di polizia, provenendo tale qualifica, dal disciolto grado dei "marescialli di 1^a e di 2^a classe dei vigili del fuoco" ante 1970.

**(RICHIESTA SUBORDINATA AL NON ACCOGLIMENTO DELLA PRECEDENTE)
PROVVEDERE AD EMANARE LE NORME DI EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA E
PENSIONISTICA (COME DA ALLEGATI N. 1-2-3-4-5) CHE IL CONAPO RITIENE SIANO
LA SOGLIA MINIMA PER POTER DARE AI VIGILI DEL FUOCO PARI DIGNITA'
LAVORATIVA RISPETTO AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO**

In subordine alla richiesta precedente si chiede al governo di voler almeno dimostrare volontà di equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato emanando uno o più provvedimenti legislativi che contengano quanto segue:

- 1) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) lo **scatto dell'assegno funzionale ai 17,27 e 32 anni di servizio**, già dal 1987 in godimento agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (art. 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e "almeno" negli identici importi già corrisposti alle forze di polizia con l' art. 8 del DPR 51/2009);

- 2) perequare tutti gli importi della **indennita' di rischio** del personale in uniforme VF agli importi della indennita' pensionabile attualmente corrisposta alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile come da importi determinati dall'art. 4 del DPR 184/2010;
- 3) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) i **6 scatti aggiuntivi (15%) utili sull'importo della pensione** nella misura già corrisposta (sin dal 1987) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987;
- 4) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) **l'aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque** (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già corrisposto (sin dal 1977) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 284/1977;
- 5) istituire per il **personale in uniforme VF direttivo e dirigente (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio**, come attualmente già corrisposti (sin dal 1981) alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 43, commi 22 e 23 e art. 43-ter della legge 121/81;

Si rimanda agli allegati n. 1-2-3-4-5-6 per i dettagli normativi e gli importi della sperequazione oggi esistente qualifica per qualifica.

IN CONCLUSIONE

il CONAPO chiede all' On.le Ministro dell' Interno, di prendere atto che tutto quanto sopra riguarda sia esigenze di parità di trattamento rispetto agli altri corpi dello stato (equiparazione retribuzioni e pensioni), sia esigenze di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza dei cittadini (potenziamento organici + adeguata formazione + scelta dirigenti in base a capacità + riforma volontariato).

Si noti che non sono presenti richieste di privilegi ma esclusivamente di parità di trattamento rispetto agli altri Corpi (che peraltro non sono state menzionate tutte le sperequazioni).

Proposta di reperimento risorse finanziarie:

- 1) Poiché il 50% dei risparmi derivanti dalla soppressione del CFS è già destinato al fondo per il riordino delle carriere delle forze di polizia, si chiede di destinare il restante 50% dei risparmi (quantificati in oltre 50 milioni di euro all'anno) a misure di perequazione dei trattamenti retributivi e pensionistici dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato, per non penalizzare i Vigili del Fuoco ma anche coloro che transiteranno nei dal CFS ai VVF.
- 2) Utilizzare e stabilizzare per la retribuzione fissa le risorse finanziarie derivanti dalle addizionali sui trasporti aerei già destinate ai vigili del fuoco.
- 3) Effettuare misure di spending review sulle costose spese del ministero dell'interno allo scopo valutando anche l'accorpamento dei dipartimenti di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco (lasciando inalterati compiti e funzioni della polizia di stato e dei vigili del fuoco).
- 4) Affidare al Corpo nazionale vigili del fuoco (di concerto con le amministrazioni interessate) i servizi di elisoccorso (tecnico e sanitario) in Italia e destinare i risparmi per il 50% alle regioni (per finalità di sanità pubblica) e per il 50% allo stato (per finalità di sicurezza pubblica) allo scopo utilizzandone parte per la perequazione di retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco.
- 5) Tagliare i veri sprechi e le poltrone inutili e destinare fondi a chi rischia la vita quotidianamente.

Distinti saluti.

Roma, 16 Dicembre 2016

Allegati: nn. 1-2-3-4-5 (richieste di equiparazione)
 n. 6 (raffronto retribuzioni VVF-FFPP MEF)
 n. 7 (lamentele CFS per penalizzazioni nei VVF)

Il Segretario Generale
 CONAPO Sindacato Autonomo VVF

I.A. Antonio Brizzi






ALLEGATO N. 1 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL'INTERNO MINNITI

RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	0 (zero)	VICE QUESTORE AGGIUNTO	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO CAPO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	0 (zero)	VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	0 (zero)	VICE SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	0 (zero)	ASSISTENTE CAPO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	0 (zero)	ASSISTENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	0 (zero)	AGENTE SCELTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	0 (zero)	AGENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30



RICHIESTA PEREQUAZIONE
INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)		ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)		DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
euro		euro		euro	
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	VICE QUESTORE AGGIUNTO	830,60	138,55	1801,15
DIRETTORE	634,03	COMMISSARIO CAPO	815,10	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	587,41	COMMISSARIO	807,70	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	ISPETTORE SUPERIORE	789,10	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	ISPETTORE CAPO	753,50	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	ISPETTORE	730,10	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	531,78	VICE ISPETTORE	707,20	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	SOVRINTENDENTE	683,90	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	502,67	VICE SOVRINTENDENTE	680,50	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	ASSISTENTE CAPO	615,10	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	ASSISTENTE	562,40	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	AGENTE SCELTO	519,30	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	423,52	AGENTE	487,80	64,28	835,64



ALLEGATO N. 3 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL'INTERNO MINNITI
RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VVF
MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA'
(OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE)

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .



RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO

SUPERVALUTAZIONE - AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)

PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2

Effetti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia
ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

Art. 3 comma 3

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**



**RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL'ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81**

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43

Trattamento economico

commi 22 e 23

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43-ter.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 .



**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

(fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF)

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VIGILI DEL FUOCO	28.024	30.190	32.043	31.739	32.124	31.421	31.620	31.703
CORPI DI POLIZIA	35.153	35.931	37.049	37.336	38.493	38.202	38.094	37.930
DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO	7.129	5.741	5.006	5.597	6.369	6.781	6.474	6.227



ANCHE I SINDACATI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CONFERMANO LA SPEREQUAZIONE ESISTENTE



CORPO FORESTALE, SCIPIO (UGL): PENALIZZAZIONI ENORMI ED ILLEGITTIME PER CHI TRANSITERÀ NEI VIGILI DELFUOCO

(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2016 – **“La struttura del trattamento economico del personale dei Vigili del Fuoco è talmente differente da quella del comparto sicurezza che il personale del Corpo Forestale dello Stato, se sarà costretto a transitarvi, subirà danni economici enormi dal punto di vista pensionistico”**.

A dichiararlo il Segretario Generale dell'Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale dello Stato Danilo Scipio.

“La differenza di trattamento economico tra un appartenente alle forze di polizia ed un Vigile del Fuoco è già di per se significativa, ma con le indennità legate alle mansioni di personale aeronavigante, è proprio il caso di dirlo, spicca il volo”.

“La differenza stipendiale, come prevede la Legge Madia, verrà compensata da un assegno ad personam riassorbibile – spiega Scipio – ma quell'importo, che per chi proviene dal reparto volo del CFS sarà molto rilevante, non sarà pensionabile e cagionerà conseguenze irreparabili al trattamento di quiescenza di chi sarà costretto a subire infelici ed irrazionali scelte governative”.

“Il passaggio dei Forestali nei Vigili del Fuoco dovrebbe quindi avvenire solo su base volontaria, viste le nefaste ripercussioni economiche generate dalla fuoriuscita dal comparto sicurezza – conclude il Segretario – ed alla lunga si rivelerà un ulteriore gravissimo errore politico, che si andrà ad aggiungere a quello del transito del restante personale nei Carabinieri, perché saranno costretti a lavorare o volare fianco a fianco dipendenti con trattamenti economici nettamente differenti, creando ripercussioni negative sul servizio facilmente immaginabili”.